

FEDERAZIONE NAZIONALE

Via delle Sette Chiese 144 - 00145 ROMA

Tel. 06 51435215 r.a.

Fax 06 51606147

e-mail federusarci@usarci.it

Prot. 371/16

Roma 28 settembre 2016

Messaggio email

Alle Associazioni Federate
Al Centro GiuridicoLoro Sedi

Oggetto: Sentenze recenti di interesse

Segnaliamo alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione interessanti anche per la nostra categoria

Escluso il diritto dell'ex coniuge all'indennità di fine rapporto se l'altro coniuge è un agente/imprenditore*Cass. civ. sez. VI, 9.09.2016, n. 17883*

In riferimento al rapporto di agenzia è esclusa la configurabilità degli estremi della parasubordinazione ogni qualvolta l'attività dell'agente non si risolve in una prestazione di opera continuativa e coordinata prevalentemente personale, ma sia svolta attraverso una struttura societaria o comunque mediante un'organizzazione imprenditoriale di dimensioni tali da assumere carattere preminente rispetto al contributo personale fornito dall'agente. Ciò posto, al fine di stabilire se una determinata attribuzione in favore del lavoratore rientri o meno fra le indennità di fine rapporto contemplate dall'art. 12-bis L. 898/70, non è determinante il carattere strettamente o prevalentemente retributivo della stessa, ma, piuttosto, il correlarsi dell'attribuzione (fermi, ovviamente, gli altri presupposti stabiliti dalla legge) all'incremento patrimoniale prodotto, nel corso del rapporto, dal lavoro dell'ex coniuge (che si è giovato del contributo indiretto dell'altro coniuge). La funzione riequilibratrice assegnata all'attribuzione in esame non può essere considerata sufficiente a giustificare l'equiparazione della posizione del coniuge del lavoratore subordinato o parasubordinato a quella del coniuge dell'imprenditore, se non altro perché quest'ultimo, pur partecipando indirettamente al godimento dei relativi proventi, non è assoggettato ai rischi dell'attività economica svolta dall'altro coniuge in regime di autonomia. Diversamente opinando, non si comprenderebbe il motivo per cui il legislatore, nell'accordare al coniuge divorziato il diritto in esame, ne abbia limitato il riconoscimento all'ipotesi in cui l'altro coniuge abbia intrattenuto con terzi un rapporto di lavoro, escludendone pertanto la spettanza laddove, per caratteristiche e dimensioni, l'attività svolta non sia riconducibile alla predetta nozione.

Fallimento: valida la notifica via PEC (anche) alla società cancellata dal Registro delle Imprese

Cass. civ. sez. I, 13.09.2016 n. 17946

Nel caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato, ai sensi dell'art. 15, 3 comma, L. fall. - nel testo novellato dal D.L. 179/2012 - all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero quando, per qualsiasi ragione, non risulti possibile la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante sempre dal registro delle imprese e, in caso di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo dove la medesima aveva sede.

Basta un atto di frode ad annullare un concordato omologato

Cass. civ. sez. I, 14.09.2016, n. 18090

L'annullamento del concordato preventivo omologato, ex art. 186 L.fall., nel testo novellato dal D.lgs. 169/2007, è un rimedio concesso ai creditori nei casi in cui la rappresentazione dell'effettiva situazione patrimoniale della società proponente, in base alla quale il concordato è stato approvato dai creditori ed omologato dal tribunale, sia risultata falsata per effetto della dolosa esagerazione del passivo, dell'omessa denuncia di uno o più crediti, ovvero della sottrazione o della dissimulazione di tale orientamento, o di altri atti di frode, idonei ad indurre in errore i creditori sulla fattibilità e sulla convenienza del concordato proposto.

Escluso il diritto dell'ex coniuge all'indennità di fine rapporto se l'altro coniuge è un agente/imprenditore

Cass. civ. sez. VI, 9.09.2016, n. 17883

In riferimento al rapporto di agenzia è esclusa la configurabilità degli estremi della parasubordinazione ogni qualvolta l'attività dell'agente non si risolve in una prestazione di opera continuativa e coordinata prevalentemente personale, ma sia svolta attraverso una struttura societaria o comunque mediante un'organizzazione imprenditoriale di dimensioni tali da assumere carattere preminente rispetto al contributo personale fornito dall'agente. Ciò posto, al fine di stabilire se una determinata attribuzione in favore del lavoratore rientri o meno fra le indennità di fine rapporto contemplate dall'art. 12-bis L. 898/70, non è determinante il carattere strettamente o prevalentemente retributivo della stessa, ma, piuttosto, il correlarsi dell'attribuzione (fermi, ovviamente, gli altri presupposti stabiliti dalla legge) all'incremento patrimoniale prodotto, nel corso del rapporto, dal lavoro dell'ex coniuge (che si è giovato del contributo indiretto dell'altro coniuge).

La funzione riequilibratrice assegnata all'attribuzione in esame non può essere considerata sufficiente a giustificare l'equiparazione della posizione del coniuge del lavoratore subordinato o parasubordinato a quella del coniuge dell'imprenditore, se non altro perché quest'ultimo, pur partecipando indirettamente al godimento dei relativi proventi, non è assoggettato ai rischi dell'attività economica svolta dall'altro coniuge in regime di autonomia. Diversamente opinando, non si comprenderebbe il motivo per cui il legislatore, nell'accordare al coniuge divorziato il diritto in esame, ne abbia limitato il riconoscimento all'ipotesi in cui l'altro coniuge abbia intrattenuto con terzi un rapporto di lavoro, escludendone pertanto la spettanza laddove, per caratteristiche e dimensioni, l'attività svolta non sia riconducibile alla predetta nozione.

Certi di aver fatto cosa gradita, inviamo un cordiale saluto.

La Segreteria
Massimiliano Baldini
